**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CURTATONE
E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN MARCO**

L'anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____ presso la Sede Municipale;

FRA

Il COMUNE DI CURTATONE – P.IVA 00427640206 - rappresentato da SCIPIONI Valentina n. a Mantova il 05/05/1966 – C.F. SCPVNT66E45E897R - Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Curtatone, nominata con decreto sindacale n. 8 del 24/5/2021 prot. n.12937 e giusta deliberazione di G.C. n. del avente per Oggetto: "Rinnovo convenzione con l'Associazione Volontari San Marco di Buscoldo per la gestione di attività di trasporto protetto disabili, minori e anziani e per lo svolgimento di attività di interesse sociale anno 2022";

E

Il SIG. CASTIONI GERARDO, nato a PONTI SUL MINCIO il 23/9/1948, residente a Curtatone Strada Sacca 11 Codice fiscale CSTGRD48P23G862P Presidente dell'Associazione Volontari San Marco – P.IVA/C.F. 93044220205 con Sede Legale a Curtatone in Via Maggiolini n. 12, iscritta al registro Regionale di Volontariato in data 10/01/2005 n. 80 – progr. Sezione A Sociale;

PREMESSO

a) Che le parti intendono mantenere la propria autonomia organizzativa e gestionale interna;
b) Che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promovendone lo sviluppo dell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
c) Che l'art.8 della L.R. n. 22 del 24/07/1923 "Legge Regionale sul Volontariato" prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi con Enti Pubblici per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

In conformità a quanto stabilisce la L. n. 383 del 07/12/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente Pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività a carattere ricreativo sociale complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione di cui all'oggetto i seguenti servizi:

1) Trasporto di anziani, disabili e minori presso strutture ospedaliere, Case di Cura, Case di Riposo, scuole, centri socio educativi, ecc. ;

Le richieste di trasporto saranno garantite e dovranno sempre essere compatibili con le attività già in atto con l'Associazione.

2)Trasporto di minori frequentanti il Centro Diurno Comunale per minori sito in Via Europa 21 a Eremo;

3) Attività di carattere ludico ricreativo rivolte ai giovani e agli anziani

4) Supporto nella realizzazione del Progetto "Last Minute Market" che prevede la distribuzione degli alimenti forniti dalle attività commerciali alle famiglie indigenti segnalate dal Servizio Sociale;
Tutte le attività integrative dei servizi già attivi a favore di anziani, minori o portatori di handicap verranno gestite e coordinate dall'Assistente Sociale e dal personale dei Servizi Sociali del Comune che avranno il compito di portare a conoscenza dell'Associazione i vari progetti e tutte le problematiche nonché i sistemi di intervento a favore dei singoli utenti.

ART. 2

L'Associazione s'impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio, ad utilizzare prevalentemente i propri Soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

All'inizio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, individuati nel personale impiegato nei Servizi Sociali e dell'Associazione nella persona del Presidente predispongono il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione del progetto di cui all'Art.1.

Per la prestazione delle attività convenzionate, l'Associazione mette a disposizione n. 18 volontari.

ART. 3

L'Associazione s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo prevalentemente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dall'Ente Pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nei servizi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della presente convenzione.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori del servizio.

ART. 4

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

ART. 5

L' Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione i cui costi verranno rimborsati dall'Ente Pubblico dietro presentazione della quietanza di avvenuto pagamento.

ART. 6

Per lo svolgimento delle attività convenzionate verranno utilizzati i seguenti mezzi dell'Associazione: n. 3 AUTOVETTURE.

ART. 7

Il Comune si impegna:
- a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa di n. 1 autovettura impiegata nello svolgimento delle varie attività oggetto della convenzione;
- un rimborso pari a 1/5 del prezzo corrente del carburante su presentazione di apposita documentazione giustificativa per i servizi di trasporto oggetto della presente documentazione di cui all'art.1.

La documentazione giustificative delle spese sarà presentata trimestralmente dall'Associazione all'Ente Pubblico.

L'Ente Pubblico provvederà a rimborsare le spese entro 30 gg dalla presentazione delle relative note.

ART. 8

L'Ente Pubblico a proprio insindacabile giudizio potrà fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 9

Annualmente i responsabili della gestione del progetto presentano all'Ente di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2022 al 31/12/2022;**

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 gg. per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività del soggetto della presente convenzione.

ART. 11

La presente convenzione, redatta in originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1) della Legge 266/91.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Scipioni Valentina

IL PRESIDENTE ASS.NE SAN MARCO
Castioni Gerardo